

# COMUNE DI GRADO



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ISOLE, MOTE E CASONI SOGGETTI A USO CIVICO NELL'AMBITO LAGUNARE E IN LOCALITA' PUNTA SDOBBA E ANFORA**

Approvato con deliberazione consiliare n.43 dd. 20/11/2017

IL SINDACO  
Dario Raugna

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)*

# Capo I

## FINALITA' E AVENTI DIRITTO

### Art. 1

1. Il Comune di Grado, con riferimento all'art.12 dello Statuto Comunale, "... *garantisce, nell'ambito della sua competenza, il diritto al godimento collettivo del patrimonio naturale, salvaguardandone la peculiarità e le caratteristiche.*

*Il Comune, con riferimento all'assegnazione originaria della Repubblica Veneta, confermata dal dominio napoleonico, dall'Impero Austro - ungarico, dal Regno d'Italia e dalla nostra Repubblica, riconosce e conserva, in favore della collettività gradese il diritto di uso civico di caccia e pesca e degli altri diritti storicamente individuati sulla laguna e terre affioranti ricadenti nel demanio comunale ..."* e disciplina il loro affidamento in concessione tra gli aventi diritto attraverso un criterio di trasparenza e imparzialità.

2. Per aventi diritto si intendono i cittadini iscritti tra la popolazione residente nel Comune di Grado da almeno diciotto anni.

Gli emigrati conservano tale diritto per dieci anni, unitamente ai loro discendenti in linea retta di II grado, ovunque siano residenti.

Decorso tale ultimo termine, nel caso di loro iscrizione anagrafica tra la popolazione residente del Comune di Grado, il diritto è esercitabile immediatamente, indipendentemente dal periodo di residenza.

## **Capo II**

### **PROCEDURE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE E DURATA**

#### **Art. 2**

1. I beni di cui all'articolo 1 sono assegnati, nello stato di fatto in cui si trovano, agli aventi diritto non titolari di altra concessione di beni di cui al presente Regolamento, per la durata di nove anni, dando priorità a coloro i quali esercitano professionalmente l'attività di pescatore.

#### **Art. 3**

2. Il Comune si riserva di tenere a propria disposizione, con delibera giunta, alcune mote con sovrastanti casoni affinché i suddetti beni siano utilizzati a fini generali, sia direttamente sia attraverso l'affidamento in gestione a enti non profit di utilità sociale con sede legale a Grado, portatori di interessi diffusi o collettivi e con finalità istituzionali di promozione di attività volte a mantenere e a tramandare alle generazioni successive la cultura e le tradizioni lagunari.

#### **Art. 4**

1. I beni, che previo accertamento da parte del Comune risultino liberi, sono assentiti in concessione agli aventi diritto di cui all'art.1 comma 2, attraverso la partecipazione a un bando a cui verrà garantita la massima pubblicità.
2. In caso di più richiedenti per lo stesso bene, la concessione verrà assegnata tramite sorteggio nella massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico, tenendo conto della priorità di cui all'art.2.
3. Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, predispone l'elenco degli ammessi al sorteggio, da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito web istituzionale per 30 giorni, e comunica loro la convocazione per l'assegnazione.
4. La mancata presenza dell'interessato, o di un suo delegato alle operazioni di sorteggio, è considerata rinuncia alla domanda di cui al comma 2 del presente articolo.
5. L'assegnatario è tenuto a trasmettere al Comune, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di concessione, da sottoscrivere entro 30 giorni dall'invito.

## **Capo III**

### **SCADENZA - RINUNCIA - VOLTURA - RINNOVO**

#### **Art. 5**

1. La concessione scade di diritto al termine del periodo di cui all'art.2, senza possibilità di proroga tacita.
2. Il concessionario può chiederne il rinnovo, previa apposita domanda da presentare entro gli ultimi sei mesi di vigenza, purché abbia adempiuto a tutti gli obblighi e le prescrizioni contrattuali, nonché alla conservazione del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art.1587 C.C.

#### **Art. 6**

1. In caso di decesso del concessionario, la concessione è volturata agli eredi legittimi, o al convivente registrato con dichiarazione resa ai sensi della L. 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", e ai parenti entro il III grado, purché aventi diritto, che ne facciano richiesta entro un anno dal decesso e non siano titolari di altra concessione di beni di cui al presente Regolamento.
2. La concessione sarà volturata al convivente e/o ai parenti non eredi, solo nel caso di assenza di domande da parte degli eredi o qualora questi non siano aventi diritto e/o siano titolari di altra concessione.

#### **Art. 7**

1. In caso di rinuncia anticipata rispetto alla scadenza o, se in scadenza in concomitanza della domanda di rinnovo, la concessione può essere intestata, su richiesta del concessionario e assenso dei beneficiari, al coniuge, all'unito civilmente, ai parenti entro il III grado e al convivente registrato con dichiarazione resa ai sensi della L. 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" purché aventi diritto e non siano titolari di altra concessione di beni di cui al presente Regolamento.
2. In assenza di subentranti, tutte le opere eventualmente autorizzate e realizzate sui beni entrano gratuitamente nel patrimonio immobiliare del Comune, per la loro successiva assegnazione con le modalità di cui al Capo II, salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Con riferimento ai beni che rientrano nella disponibilità del Comune, è riconosciuto un rimborso, da richiedere entro tre mesi dalla rinuncia, scadenza o revoca per sopravvenuta pubblica utilità, delle spese sostenute dal concessionario negli ultimi dieci anni, per incarichi professionali relativi a rilievi, sondaggi, frazionamenti, accatastamenti, non superiori a 10.000 euro.

Gli importi degli oneri sostenuti, da dimostrare con l'esibizione delle parcelle, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta dalla data di emissione di tali documenti alla data della richiesta.

4. Quanto rimborsato dall'Ente, sarà recuperato in tre annualità attraverso una integrazione al canone, da indicare nel bando per la successiva assegnazione del bene interessato.

### **Art. 8**

1. Nel caso di pluralità di subentranti, gli stessi devono nominare un loro rappresentante nei confronti dell'amministrazione comunale.  
In caso contrario la nomina sarà assegnata d'ufficio al capofamiglia, intendendosi l'intestatario della scheda anagrafica, ovvero al concessionario più anziano.
2. I concessionari sono obbligati solidalmente rispetto agli oneri contrattuali.  
In caso di inosservanza degli stessi, verrà pronunciata la decadenza della concessione nei confronti di tutti gli obbligati.

## **Capo IV**

### **CAUZIONE E CANONE**

#### **Art. 9**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento, nei confronti del Comune, di un canone determinato ai sensi del successivo art.10 e a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dello stesso e degli obblighi di cui all'art.11, comma 1, pari ad una annualità del canone.

#### **Art. 10**

1. La Giunta comunale delibera, ogni quattro anni, il canone annuo/mq per la superficie occupata (coperta e scoperta) al quale verranno applicati i seguenti coefficienti correttivi:
  - coeff. 2,00 per i casoni in località Punta Sdobba e Anfora;
  - coeff. 0,50 nel caso in cui il titolare della concessione o il rappresentante di cui al comma 1 dell'art.8 svolga professionalmente l'attività di pescatore;
  - coeff. 0,10 per enti non profit.
2. Stima diretta nel caso di utilizzo dei beni per lo svolgimento di attività commerciale, a carattere ricettivo, di ristorazione o altre ad esse assimilate, sulla base di perizia redatta da parte dall'Ufficio competente, tenendo conto del beneficio economico derivante e delle caratteristiche fisiche, tecniche e ubicazionali del bene immobile.

## **Capo V**

### **OBBLIGHI E DIVIETI**

#### **Art. 11**

1. I concessionari sono obbligati, oltre al pagamento del canone, ad effettuare, nell'arco della durata della concessione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale e delle norme urbanistico-edilizie, ambientali, vincolistiche, ecc.
2. Il mancato pagamento del canone e/o la mancata o negligente conservazione dei beni e/o l'esecuzione di interventi non autorizzati comportano la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 12**

1. La concessione è strettamente personale e pertanto non può essere operata alcuna subconcessione, pena la decadenza immediata della stessa.  
Il Comune pronuncia altresì la decadenza, in caso di false dichiarazioni e inadempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al concessionario.
2. Il Comune può, prima della scadenza, revocare la concessione per motivi di pubblica utilità.

## Capo VI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 13

1. Hanno diritto alla regolarizzazione della concessione novennale del bene detenuto, in armonia con l'art.9 della Legge sugli Usi Civici, gli attuali utilizzatori di mote e casoni, con l'assenso del concessionario laddove esistente, purché aventi diritto e concorrano unitamente le seguenti condizioni:
  - a) l'occupazione duri da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
  - b) l'occupazione sia stata finalizzata alla conservazione e mantenimento del bene immobile, verificabile tramite acquisizione di testimonianze e/o dichiarazioni scritte, fatturazioni, rilievi fotografici e quant'altro ritenuto ammissibile da presentare con la richiesta di regolarizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - c) non siano titolari di altra concessione di beni di cui al presente Regolamento.
2. I contratti regolarmente stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza, salvo i casi di variazione delle consistenze a seguito di accatastamento.
3. Il termine di cui al comma 2 dell'art.5, per la richiesta di rinnovo, si applica anche alle concessioni aventi scadenza il 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui al comma 1 dell'art.6, per la richiesta di voltura in caso di decesso del concessionario, si applica anche in caso di concessionario deceduto da più di tre mesi all'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1927 n.1766 e al suo Regolamento di attuazione R.D. 26 febbraio 1928 n.332.
6. L'entrata in vigore del presente Regolamento è concomitante all'esecutività della deliberazione, da parte della Giunta Comunale, del canone annuo concessorio unitario di cui all'art.10.